

## **Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sent. 15 settembre 2008, n. 23652**

### *Svolgimento del processo*

La società contribuente propose ricorso avverso l'avviso di accertamento, a fini irpeg ed ilor per l'anno 1995, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione asseriti ricavi non dichiarati, per complessivi L. 230.100.00, risultanti da indagini bancarie svolte sui conti correnti personali di E.S., amministratore unico della società contribuente.

Costituitosi l'Ufficio, l'adita commissione provinciale respinse il ricorso della società contribuente. In proposito, la commissione rilevò, in particolare, che gli accertamenti bancari potevano essere validamente svolti anche nei confronti di soggetti diversi da quelli specificamente verificati.

In esito all'appello della società contribuente, la commissione regionale, riformò la decisione di primo grado, dichiarando l'illegittimità della prima delle due riprese sopra indicate.

Avverso la sentenza di appello, l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo.

La società contribuente ha resistito con controricorso e promosso ricorso incidentale in unico motivo, illustrando le proprie ragioni anche con memoria ex art. 378 c.p.c..

### *Motivi della decisione*

I due ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c..

Tanto premesso, va rilevato che la decisione impugnata ha ritenuto illegittimo il recupero a tassazione dei ricavi non dichiarati desunti dall'Ufficio dalla movimentazione dei conti correnti personali dell'amministratore unico e legale rappresentante della società contribuente E.S., essenzialmente, in funzione del fatto che, non avendo svolto alcuna indagine sui conti correnti intestati alla società, l'Ufficio non si era "preoccupato di mettere in relazione i movimenti bancari personali con quelli della società" e quindi, non praticando alcun controllo incrociato, non aveva minimamente offerto prova dell'"inerenza", alle attività della società, delle movimentazioni riscontrate sui conti personali dell'amministratore unico.

Con l'unico motivo del ricorso principale, l'Amministrazione finanziaria - deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39 nonché motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti - lamenta il cattivo governo da parte del giudice a quo del criterio dell'onere della prova in tema di valutazione delle risultanze di indagini bancarie.

La doglianza appare manifestamente fondata.

In proposito, va premesso che - in tema di accertamento dell'irpeg e dell'iva - il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, (come reso palese dal loro tenore letterale e come confermato dalla giurisprudenza di questa Corte: cfr. Cass. 28324/05, 26692/05, 18421/05, 18851/03, 6232/03, 8422/02, 3929/02, 10662/01, 9946/00) pongono - ai fini degli accertamenti e delle rettifiche previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 - presunzioni legali, ancorché semplici, in forza delle quali i movimenti del conto corrente bancario, in assenza di prova contraria del contribuente che attesti la loro inerenza all'imponibile dichiarato ovvero ad operazioni non imponibili, si presumono rappresentativi di corrispettivi imponibili in forza di una vincolante valutazione legislativa.

Pertanto - come consolidatamente affermato da questa Corte (cfr. Cass. 11392/03, 4423/03, 8357/06, 24995/06, 8634/07) - l'utilizzazione dei dati dei conti correnti bancari acquisiti presso istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti intestati all'ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti presumibile, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o

di alcuni loro singoli dati.

Alla luce delle esposte premesse - ed atteso che la presumibile riferibilità a Pepipal Italia delle contestate annotazioni riscontrate sui conti-correnti di E.S. risulta incontrastatamente basata dall'Ufficio sul ruolo del S. di amministratore unico della società, in relazione alla particolare struttura di questa, nonché sull'indisponibilità dei S. medesimo di redditi diversi da quelli derivanti dalla predetta qualità - la decisione impugnata appare censurabile, quanto al capo in rassegna, almeno con riferimento alla doglianza di insufficiente motivazione.

La sopra richiamata motivazione della decisione non rivela, infatti, minimamente l'iter logico che ha condotto il collegio giudicante a ritenere non sussistente o, comunque, superata la presunzione di inerenza alla società delle movimentazioni dei conti-correnti del S. evocata dall'Ufficio.

Con l'unico motivo di ricorso incidentale, la società contribuente, integralmente vittoriosa in sede di appello, deduce omessa o insufficiente motivazione con riferimento alla questione, prospettata in sede di gravame ma restata assorbita nella comunque favorevole decisione, relativa all'efficacia probatoria della documentazione prodotta a giustificazione dell'esclusiva rilevanza personale delle movimentazioni bancarie.

Il motivo di ricorso incidentale è inammissibile.

Invero, secondo consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 18048/06, 1691/06, 12174/04, 3984/04, 12680/03), il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto, dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, al solo scopo di risollevere questioni che non sono state decise dal giudice di merito, perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi avente carattere preliminare (salva la facoltà dalla parte di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, ricorrendo i presupposti dell'applicazione dell'art. 375 c.p.c., comma 2, occorre accogliere il ricorso principale e dichiarare inammissibile il ricorso incidentale, secondo le richieste del P.G..

La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna.

*P.Q.M.*

La Corte: riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale dell'Amministrazione finanziaria e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della dell'Emilia Romagna.